

L. 27 dicembre 2002, n. 289 [\(1\)](#)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2003) [\(2\)](#)

... *omissis* ...

22. Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive.

1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito [\(199\)](#).

2. ... [\(200\)](#).

3. ... [\(201\)](#).

4. ... [\(202\)](#).

5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, e quelle dell'[articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#), e successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni "gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità", inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'[articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337](#), di cui al [D.M. 10 aprile 1991](#) del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo, e successive modificazioni, che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata [legge n. 337 del 1968](#) [\(203\)](#).

6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi

autorizzati nonchè le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi [\(204\)](#).

7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli [articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della [legge 28 dicembre 1995, n. 549](#), e successive modificazioni, è consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso è subordinato, anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilità da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono già in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacità di raccolta delle scommesse in rapporto alla densità e alla composizione demografica della zona.

9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.

10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonché di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato [\(205\)](#).

11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento di cui al [D.M. 31 gennaio 2000, n. 29](#) del Ministro delle finanze, possono partecipare anche le società di capitali.

12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169](#), non si applica alle scommesse multiple libere con più di due eventi.

13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.

14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.

15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al [D.M. 2 giugno 1998, n. 174](#) del Ministro delle finanze, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.

16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169](#), e al [D.M. 2 giugno 1998, n. 174](#) del Ministro delle finanze, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del [decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504](#), in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del [decreto legislativo n. 504 del 1998](#). Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003 [\(206\)](#).

17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della [legge 13 maggio 1999, n. 133](#).

... *omissis* ...

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: [Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250](#);

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: [Circ. 3 febbraio 2003, n. 4](#); [Circ. 14 febbraio 2003, n. 9](#);

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): [Nota 19 marzo 2003](#); [Nota 27 marzo 2003](#); [Nota 10 aprile 2003](#); [Nota 6 maggio 2003](#);

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): [Informativa 23 gennaio 2003, n. 4](#); [Informativa 13 febbraio 2003, n. 8](#); [Informativa 14 febbraio 2003, n. 10](#); [Informativa 25 febbraio 2003, n. 11](#); [Circ. 5 agosto 2004, n. 49](#);

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): [Msg. 31 dicembre 2002, n. 110](#); [Msg. 13 gennaio 2003, n. 40](#); [Circ. 17 gennaio 2003, n. 6](#); [Circ. 17 gennaio 2003, n. 7](#); [Msg. 21 gennaio 2003, n. 18](#); [Circ. 22 gennaio 2003, n. 10](#); [Msg. 22 gennaio 2003, n. 2](#); [Msg. 22 gennaio 2003, n. 41](#); [Circ. 27 gennaio 2003, n. 16](#); [Circ. 27 gennaio 2003, n. 18](#); [Msg. 30 gennaio 2003, n. 9](#); [Msg. 30 gennaio 2003, n. 11](#); [Circ. 10 febbraio 2003, n. 30](#); [Msg. 11 febbraio 2003](#); [Circ. 26 febbraio 2003, n. 42](#); [Circ. 26 febbraio 2003, n. 44](#); [Msg. 27 febbraio 2003, n. 66](#); [Msg. 6 marzo 2003, n. 8](#); [Msg. 6 marzo 2003, n. 76](#); [Msg. 10 marzo 2003, n. 30](#); [Msg. 20 marzo 2003, n. 37](#); [Msg. 21 marzo 2003, n. 10](#); [Msg. 25 marzo 2003, n. 256](#); [Circ. 27 marzo 2003, n. 64](#); [Msg. 9 aprile 2003, n. 284](#); [Circ. 24 aprile 2003, n. 83](#); [Circ. 16 maggio 2003, n. 88](#); [Circ. 11 agosto 2003, n. 142](#); [Msg. 2 ottobre 2003, n. 346](#); [Msg. 15 ottobre 2003, n. 357](#); [Msg. 28 ottobre 2003, n. 372](#); [Msg. 27 novembre 2003, n. 391](#); [Circ. 9 aprile 2004, n. 63](#); [Msg. 31 maggio 2004, n. 16838](#); [Circ. 16 giugno 2004, n. 95](#); [Msg. 21 giugno 2004, n. 19566](#); [Circ. 2 agosto 2004, n. 119](#); [Msg. 2 agosto 2004, n. 24332](#); [Msg. 5 agosto 2004, n. 24950](#); [Msg. 17 agosto 2004, n. 30359](#); [Msg. 4 novembre 2004, n. 934](#); [Circ. 11 gennaio 2005, n. 2](#); [Circ. 27 gennaio 2005, n. 10](#); [Msg. 11 aprile 2005, n. 14972](#); [Msg. 24 maggio 2005, n. 20058](#);

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: [Nota 21 marzo 2003, n. 659](#);

- Ministero dell'economia e delle finanze: [Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E](#); [Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E](#); [Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E](#); [Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E](#); [Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E](#); [Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D](#); [Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E](#); [Circ. 4 febbraio 2003, n. 7](#); [Circ. 11 febbraio 2003, n. 1/DPF](#); [Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003](#); [Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E](#); [Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E](#); [Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E](#); [Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E](#); [Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D](#); [Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E](#); [Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E](#); [Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E](#); [Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF](#); [Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E](#); [Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E](#); [Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E](#); [Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E](#); [Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E](#); [Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E](#); [Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E](#); [Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E](#); [Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E](#); [Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E](#); [Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E](#); [Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E](#); [Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E](#); [Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E](#); [Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E](#); [Nota 2 luglio 2003, n. 2003/30221/COA/UDC](#); [Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E](#); [Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E](#); [Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC](#); [Nota 6 novembre 2003, n. 179856](#); [Circ. 27 novembre 2003, n. 51](#); [Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E](#); [Circ. 22 dicembre 2003, n. 57](#); [Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E](#); [Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03](#); [Nota 1 aprile 2004](#); [Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E](#); [Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E](#); [Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E](#); [Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E](#); [Circ. 30 giugno 2004, n. 29](#); [Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E](#); [Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E](#); [Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E](#); [Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E](#); [Nota 22 settembre 2004, n. 140496](#); [Ris. 28 dicembre 2004, n. 163/E](#); [Ris. 23 febbraio 2005, n. 23/E](#); [Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E](#);

- Ministero dell'interno: [Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003](#); [Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003](#); [Circ. 3 marzo 2003, n. 557/B.2334.12001\(1\)](#); [Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003](#); [Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003](#); [Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008](#);

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: [Nota 16 aprile 2003, n. 276](#); [Nota 19 maggio 2003, n. 353](#);

- Ministero della difesa: [Circ. 13 gennaio 2003, n. DGPM/IV/10/4/3948](#);

- *Ministero della giustizia*: [Circ. 28 gennaio 2003](#); [Nota 7 febbraio 2005](#);

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri*: [Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04](#).

[\(199\)](#) Comma così modificato dal [comma 5 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 11 marzo 2003](#) e il [D.Dirett. 10 aprile 2003](#).

[\(200\)](#) Sostituisce l'art. [38, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

[\(201\)](#) Sostituisce l'art. [110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#).

[\(202\)](#) Sostituisce l'art. [14-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640](#).

[\(203\)](#) Comma così modificato dall'art. [5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[\(204\)](#) Comma così sostituito dall'art. [38, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 27 ottobre 2003](#).

[\(205\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.Dirett. 3 aprile 2003](#).

[\(206\)](#) Comma così modificato dall'art. [8, D.L. 24 giugno 2003, n. 147](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. [1, D.L. 21 marzo 2003, n. 45](#), decaduto per decorrenza dei termini ed i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. [1, L. 1° agosto 2003, n. 200](#) di conversione in legge del suddetto [D.L. n. 147 del 2003](#). Per la riduzione delle aliquote di cui al presente comma vedi il [D.M. 4 giugno 2004](#) e il [D.M. 11 giugno 2004](#).